

REGOLAMENTO (CEE) N. 3723/92 DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1992

relativo all'apertura ed alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni tessuti, velluti e felpe, lavorati su telai a mano (1993)

II. CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per i tessuti di seta o di borra di seta (schappe) e i tessuti di cotone, lavorati su telai a mano, la Comunità si è dichiarata disposta ad aprire contingenti tariffari comunitari annuali in esenzione da dazi, per un valore (valore in dogana) che, nel 1992, è stato di 2 316 000 ecu per i tessuti di seta e di 2 069 000 ecu per i tessuti di cotone; che l'ammissione al beneficio di detti contingenti tariffari comunitari è tuttavia subordinata alla presentazione di un certificato di fabbricazione riconosciuto dalle autorità competenti della Comunità, all'apposizione, all'inizio e alla fine di ogni pezza, di un marchio ammesso da dette autorità ed al trasporto diretto dal paese di fabbricazione alla Comunità; che occorre, quindi, aprire il 1° gennaio 1993 i contingenti tariffari in questione, in ragione dei volumi ammessi per il 1992;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori ai

suddetti contingenti nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota del dazio prevista per tali contingenti a tutte le importazioni fino ad esaurimento di questi ultimi; che occorre adottare le disposizioni necessarie per garantire una gestione comunitaria ed efficace di tali contingenti tariffari, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di prelevare sui volumi contingenziali le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni realmente constatate; che tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra Stati membri e Commissione;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione dei contingenti può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti indicati in appresso sono sospesi al livello e nel limite dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

| Numero d'ordine | Codice NC (*) | Designazione delle merci | Volume del contingente (in ecu) | Dazio contingenziale (in %) |
|-----------------|---------------|---|---------------------------------|-----------------------------|
| 09.0101 | ex 5007 | Tessuti di seta o di cascami di seta: — lavorati su telai a mano | 2 316 000 | 0 |
| | 5803 | Tessuti a punto di garza, diversi dagli articoli della voce 5806: | | |
| | ex 5803 90 10 | — — di seta o di cascami di seta: — lavorati su telai a mano | | |
| | ex 5208 | Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di peso non superiore a 200 g/m ² : — lavorati su telai a mano | | |
| | ex 5209 | Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 %, di cotone, di peso superiore a 200 g/m ² : — lavorati su telai a mano | | |